

COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 121/67/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale Brescia, con atto d'appello depositato il 27.1.11, impugnava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brescia n.103\5\10 del 7.5.10, che ha accolto il ricorso proposto dalla società N.T.C. SRL - NUOVA TRASPORTI CAMUNA avverso avviso accertamento IRES, IRAP ed IVA anno 2004. Contestualmente formulava istanza di discussione della controversia in pubblica udienza.

Il contribuente non si costituiva in giudizio.

All'odierna pubblica udienza, il Collegio, dopo la discussione, deliberava la decisione in camera di consiglio.

L'Ufficio determinava per l'anno 2004, maggiori ricavi derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62 bis d.l.n.331\93, convertito in legge 427\93 (dichiarati: euro 441.699,00 - ricavi presunti da Ge.Ri.Co.: euro 601.928,00). Il contraddittorio non aveva luogo perché il contribuente, ancorché regolarmente invitato, non si presentava né dava comunicazione di impedimenti. Pertanto l'ufficio accertava maggiori ricavi per € 160,229,00.

Ricorreva il contribuente, esercente attività di autotrasporto, eccependo l'inadeguatezza degli studi di settore quale metodo accertativo, in quanto fondato su presunzioni semplici, e la mancata valutazione della specificità aziendale.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. Spese compensate.

Appellava l'ufficio con i seguenti motivi:

- la sentenza è viziata da illogicità, contraddittorietà e travisamento dei fatti. Non sono proposte doglianze riguardanti la compilazione dello studio di settore e la corretta determinazione del gruppo omogeneo di appartenenza. La legittimità dell'accertamento non è basata soltanto sullo studio di settore; l'ufficio, prima dell'emissione dell'atto di accertamento, aveva invitato il contribuente ai fini dell'instaurazione del contraddittorio, ove vanno esposte le motivazioni che giustifichino lo scostamento dei ricavi dichiarati da quelli risultanti dallo studio di settore, ma questi, ingiustificatamente, non si è presentato. In definitiva il contribuente non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a giustificare lo scostamento.

Chiedeva in conclusione la conferma dell'avviso di accertamento con vittoria di spese.

Il contribuente non si costituiva in giudizio.

Tutto ciò premesso.

L'appello è fondato e va, quindi, accolto.

Va premesso in via generale che, in base al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione - Sezioni Unite ai sensi dell'art. 384, co.I, c.p.c., (sentenza n.26635\09 del 1.12.2009) la procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex legge determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente, esito che, essendo alla fine di un processo di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte

(e condiziona la congruità) della motivazione dell'accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell'attività accertativa siano state disattese. Il contribuente ha, nel giudizio relativo all'impugnazione dell'atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall'ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente.

Nel merito, la controversia trae origine dall'aver l'ufficio effettuato, con procedura automatizzata, il controllo dei ricavi dichiarati per l'anno 2004, applicando gli "studi di settore", ai sensi dell'art. 62-sexies, co.3, del d.l. n. 331\1993, convertito con modificazioni in legge n.427\93, e, conseguentemente, accertato maggiori ricavi.

Orbene, nella fattispecie, l'Ufficio ha regolarmente invitato il contribuente ai fini dell'instaurazione del prescritto contraddittorio, ove andavano esposte le ragioni che potessero giustificare lo scostamento dei ricavi dichiarati da quelli risultanti dallo studio di settore, ma questi, ingiustificatamente, non si è presentato. Appare pertanto legittimo, in assenza di prove che giustifichino lo scostamento, la determinazione del reddito effettuata dall'ufficio. Ne consegue che la sentenza impugnata va riformata.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese, tenuto conto che trattasi di materia controversa, sulla quale, solo di recente, é intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza sopra citata.

P.Q.M.

La Commissione, in riforma della del contribuente.

Spese compensate.

decisione impugnata, rigetta il ricorso